

Comune di Villanova D'Asti

Parere n.12/2023 del Revisore dei Conti

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI EMESSI ENTRO IL 30/06/2022

La sottoscritta Gaietto Cristina, dottore commercialista, revisore ai sensi dell'art. 234 d.lgs. n. 267/2000,

VISTO

- la proposta avente ad oggetto il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

CONSIDERATO CHE

- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di

notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

DICHIARO

di aver esaminato la proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esprimo parere favorevole in ordine alla deliberazione stessa.

Ivrea 19.07.2023

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Cristina GAIETTO

